

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE relative al “Percorso A - Garanzia Giovani” di cui al “Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani” della Provincia autonoma di Trento.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di Legale rappresentante del Soggetto denominato _____
con sede in via _____ Comune di _____ codice fiscale/partita iva _____
proponente il progetto denominato:

Percorso A - CODIFICA TIPOLOGIA DI INDIRIZZO FORMATIVO.

Codice progetto _____

DICHIARA

- di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:
- nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2013) 144 final di data 12 marzo 2013 “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;
 - nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani;
 - nel Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimo e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio e s.m.;
 - nel Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, in particolare del suo capo IV rubricato “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile” e s.m.;
 - nel “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 e modificato con decisione C (2017)8927 del 18 dicembre 2017 e successivamente riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19/12/2018 e Decisione C(2020) 1844 del 18/03/2020;
 - nel Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus – CRII);
 - nel Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, in particolare l'articolo 25 bis comma 7 - che prevede che in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b) del regolamento 1303/2013, le operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato (CRII+);

- nella convenzione tra l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della nuova fase del programma Garanzia Giovani a valere sul Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 409 del 16 marzo 2018;
 - nel "Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani", di cui all'art. 3 della convenzione di cui al precedente alinea, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1912 del 12 ottobre 2018 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1379 dell'11 settembre 2020, a seguito del parere di conformità rilasciato da ANPAL con nota prot. n. 6841 del 15/07/2020;
 - nei "Criteri e modalità per l'attuazione del Piano per l'occupazione giovanile della Provincia di Trento" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1274 del 28 luglio 2014 e da ultimo modificati con deliberazione della Giunta provinciale n. 213 del 12 febbraio 2021, di seguito denominati anche più semplicemente "Criteri attuativi GG";
 - nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro";
 - nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2020-2022, approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21 gennaio 2020 ed adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24 gennaio 2020;
 - nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" e in particolare gli artt. 18 – 20;
 - nel Decreto del Presidente della Provincia 12-26 Leg del 14 settembre 2015, avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale";
 - nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1820 del 18 luglio 2008, avente ad oggetto: "Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi della Sezione III del Regolamento" Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al DPP 18-125/Leg., di data 9 maggio 2008 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.;
 - nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 968 del 24 maggio 2013, n. 607 del 17 aprile 2014 e n. 1543 del 24 agosto 2018 che specificano i requisiti per l'accREDITAMENTO provinciale ai servizi per il Lavoro;
 - nell'"Avviso per la presentazione di proposte progettuali riferite al Percorso A - Garanzia Giovani" nell'ambito del Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani a cui sono allegato le presenti Disposizioni, di seguito denominato anche più semplicemente "Avviso Percorso A";
- di accettare, preliminarmente alla concessione della sovvenzione pertinente da parte dell'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento ed in funzione della composizione dei rapporti giuridici relativi all'attuazione dell'azione proposta e delle sue riedizioni, qualora questa sia finanziata, le seguenti disposizioni generali di gestione.

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la struttura provinciale competente e cioè il Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese dell'Agencia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, di seguito detta "Agenzia del Lavoro".

Nella gestione delle medesime attività il Soggetto attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni ed i vincoli alla delega di quote di attività, secondo quanto disposto nei "Criteri attuativi GG";
- contattare i corsisti iscritti alle singole edizioni per la verifica del possesso delle eventuali competenze minime previste per l'accesso al percorso;
- contattare i corsisti iscritti alle singole edizioni per comunicare loro data, sede, e orario di avvio delle singole edizioni dei percorsi;
- comunicare all'Agencia del Lavoro la sede di realizzazione delle singole edizioni dei percorsi;
- svolgere l'edizione finanziata nelle sedi indicate nella proposta progettuale;
- trasmettere all'Amministrazione le domande di liquidazione dell'indennità di partecipazione al tirocinio compilate dai partecipanti unitamente ad una propria attestazione relativa al numero di ore di effettiva partecipazione, entro 20 giorni di calendario dal termine di ciascun tirocinio attivato. In caso di mancato rispetto del termine citato, verrà applicata una riduzione pari al 10% dell'importo erogato al Soggetto attuatore per l'attivazione del tirocinio, quantificato secondo la profilazione del giovane. Le attestazioni rilasciate dal Soggetto attuatore avranno valore certificativo delle ore di effettiva partecipazione del giovane e saranno verificate dall'Amministrazione provinciale in sede di rendicontazione. Eventuali difformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato, che pregiudicano l'ammissibilità dell'erogazione dell'indennità, comporteranno l'imputazione dell'importo della stessa al Soggetto attuatore;
- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività sotto il profilo didattico-organizzativo e amministrativo;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività;
- utilizzare per la registrazione delle presenze dei partecipanti lo strumento del Registro Elettronico qualora fornito dall'Amministrazione provinciale;
- conservare presso di sé la documentazione gestionale del progetto per dieci anni e a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'Amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche presso la sede degli stessi;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto, secondo le modalità previste nei "Criteri attuativi GG".

DISPOSIZIONE N. 2

I percorsi finanziati devono essere attuati:

- nel rispetto di quanto definito nell'ipotesi progettuale approvata dall'Agencia del Lavoro e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposito atto amministrativo e nel rispetto degli importi massimi ammissibili e dei parametri di costo stabiliti nell'"Avviso Percorso A" e nei "Criteri attuativi GG";
- nel rispetto dei parametri "unità di costo standard quota fissa", "unità di costo standard quota variabile", dei "valori attuativi minimi di realizzazione" e dello "standard attuativo minimo per la docenza" stabiliti nell'"Avviso Percorso A" e delle modalità di applicazione delle tabelle standard per costi unitari definite nei "Criteri attuativi GG";

- mettendo a disposizione dell'utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature e i mezzi descritti nell'ipotesi progettuale presentata e approvata dalla Provincia, nonché fornendo all'utenza il materiale didattico e di cancelleria previsto nella medesima ipotesi progettuale.

DISPOSIZIONE N. 3

I percorsi finanziati devono essere conclusi dal Soggetto attuatore entro i termini previsti specificamente dall' "Avviso Percorso A".

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti è effettuata secondo le modalità descritte nei "Criteri attuativi GG" e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2023.

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti nell' "Avviso Percorso A" e nei "Criteri attuativi GG".

DISPOSIZIONE N. 4

Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo quarto del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg., avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale", in particolare a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

L'organismo attuatore assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai corsi finanziati, ai sensi del Regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche, forniti con la domanda di adesione/iscrizione agli interventi e rinvenibili anche nel sistema informativo al quale viene autorizzato l'accesso per i soli dati relativi ai partecipanti ai propri interventi, soltanto su istruzione documentata del Titolare, in particolare per finalità di implementazione e rendicontazione dei corsi, e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le operazioni di registrazione, estrazione, consultazione e uso di tali dati;
- b) garantire il rispetto dei principi comunitari in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento;
- c) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
- d) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, nonché le "Misure minime di sicurezza" di cui al Capo II del previgente D.Lgs. 196/03. In caso di



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- trattamento con strumenti automatizzati, dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle standard di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni, e procedere alla nomina degli Amministratori di Sistema;
- g) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO) e comunicarne il nominativo;
 - h) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
 - i) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
 - j) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. Il Responsabile è tenuto inoltre a comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare;
 - k) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
 - l) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento solamente previa autorizzazione scritta del Titolare;
 - m) cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, dopo tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea, ai sensi del comma 1, dell'articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

DISPOSIZIONE N. 5

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza ed importi percentuali:

- a) in uno o più anticipi fino ad un massimo del 20% del finanziamento concesso a partire dall'avvio del Percorso A, previa presentazione di idonea documentazione fiscale. La richiesta può essere presentata a partire dalla prima giornata di calendario delle attività inserita nel sistema informatico. La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione, da parte dei Soggetti attuatori privati, di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

- b) a seguito di rendicontazione parziale al termine delle fasi di orientamento specialistico o di II livello (Scheda 1C) e delle ore di formazione (Scheda 2A) secondo le modalità previste dai “Criteri di attuazione della Garanzia Giovani”. L'erogazione del saldo parziale può avvenire esclusivamente a seguito dell'espletamento dei controlli rendicontuali del 100%, come previsto dai “Criteri di attuazione della Garanzia Giovani”;
- c) a saldo, erogato a seguito del controllo della rendicontazione finale e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'importo finanziato.

Nel caso in cui il giovane svolga solo parzialmente l'attività prevista dalle Schede Misura del Percorso A, oppure svolga solo alcune delle Schede previste, al Soggetto attuatore sarà riconosciuto il finanziamento per le sole attività effettivamente svolte a favore del giovane e comunque nel rispetto dei criteri di determinazione del finanziamento di cui ai parr. 5 e 11 dell'Avviso. In ogni caso, data la combinazione di più Schede del Percorso A, il Soggetto attuatore è consapevole che, con l'avvio della Scheda 5 e/o della Scheda 3, non maturerà il diritto alla premialità del 30% di cui alla Scheda 2A riferita al singolo partecipante.

Qualora in sede di rendicontazione, risulti che il tirocinio sia stato attivato presso un Soggetto ospitante con cui nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio, il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi), al Soggetto attuatore non sarà riconosciuta l'attività svolta con i relativi costi, né la remunerazione di cui alla Scheda 5, né verrà erogata l'indennità di tirocinio al giovane.

Inoltre, al Soggetto attuatore non sarà riconosciuta la remunerazione di cui alla Scheda 3 – Accompagnamento al lavoro, in caso di attivazione di un contratto di lavoro con ente/azienda presso cui il giovane aveva già svolto un tirocinio o sottoscritto un contratto di lavoro nell'ambito di precedenti percorsi Garanzia Giovani in Trentino.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti, a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del soggetto attuatore.

L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del Soggetto attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà alla emissione del mandato di pagamento. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione le informazioni necessarie al fine di effettuare tale controllo e ad aggiornarle tempestivamente in caso di loro variazione.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, i termini di decorrenza della liquidazione verranno sospesi ed inizieranno a decorrere dal momento della loro integrazione. Nel caso del pagamento del saldo dei rendiconti intermedio e finale, la nota di richiesta di pagamento dovrà essere emessa a seguito della verifica del rendiconto. Il pagamento di detti saldi verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria. Anche in questo caso qualora la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, i termini di decorrenza della liquidazione verranno sospesi ed inizieranno a decorrere dal momento della loro integrazione.

La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, può avvalersi di Soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze Sezione A di cui al decreto legislativo n.135 del 17 luglio del 2016.

Al fine di consentire l'attività di revisione, il Soggetto attuatore collabora con la Società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività realizzata.

DISPOSIZIONE N. 6

Il Soggetto attuatore è tenuto a dare idonea informazione del fatto che l'attività è realizzata nell'ambito del programma Garanzia Giovani con il sostegno finanziario dell'Unione europea - Fondo sociale europeo e Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile - e dello Stato italiano nelle forme e nei modi previsti nei "Criteri attuativi GG".

Il Soggetto attuatore con l'approvazione del finanziamento accetta l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore degli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni verranno applicate le sanzioni presenti nei "Criteri attuativi GG".

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia ed alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

Il Soggetto attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività assegnate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Soggetto attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e, regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Soggetto attuatore si impegna inoltre alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione dell'attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma, il Soggetto attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le Strutture della Provincia preposte in ordine alla attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite eventuali attività.

Il Soggetto attuatore si impegna ad avviare le azioni solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto, ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso Agenzie assicurative abilitate) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività, garantendo i massimali per le polizze RCO, per le polizze RCT e per le polizze assicurative infortuni stipulate per ogni partecipante, previsti dai "Criteri attuativi GG".

Il Soggetto attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DISPOSIZIONE N. 9

Il Soggetto attuatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il Soggetto che non osserva la presente disposizione incorrerà nelle sanzioni previste all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m..

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante o suo delegato*
(Nome e Cognome)

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., il Soggetto proponente approva espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed in particolare le Disposizioni n. 3, n. 4, n. 5, n. 7 e n. 8.

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante o suo delegato*
(Nome e Cognome)

In caso di A.T.I. o R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc.

*Secondo quanto previsto dall'Avviso, le presenti Disposizioni devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato.